

associazioni mutue, quando venisse a ripetersi, a moltiplicarsi sopra il fondo delle medesime una tassa, quale è quella proposta dal progetto in discorso.

Ho detto che si verrebbe ripetutamente con questa proposta a colpire il capitale della società, perchè quando un capitale, quando un fondo per la sua creazione, per la sua esistenza ha già dovuto sottostare ad una tassa (che è quella tassa generale di registro e bollo che occorre negli atti in genere della vita civile), e voi venite a colpirlo, prendendolo nell'atto in cui non è destinato ad alcun altro provento speciale, lo gravate manifestamente di un'altra tassa, alla quale manca assolutamente ogni ragione.

Ho udito dire contro questa proposizione che non era in questo caso solo che vi fossero dei capitali o fondi colpiti ripetutamente; che bisognava guardare, per esempio, ai litiganti in giudizio, i quali, sebbene contendano per un diritto che loro è incontestabile, pur tuttavia debbono pagare per farsi fare giustizia, e riguardo ad un oggetto per cui già pagano imposte.

Si è detto che nei contratti eziandio si viene a pagare per l'atto della contrattazione dei fondi per i quali già si sono pagati altri diritti; a tutto ciò credo sia ovvia e facile la risposta.

Quando avverranno di questi casi o di litigi, o di contrattazioni, o di simili altri atti della vita civile, che vengono fatti da queste associazioni, esse pagheranno le relative tasse come qualunque altra persona, poichè naturalmente non sosterrai mai che debbono queste associazioni essere esenti da tutti i pesi a cui debbe qualunque privato sottostare, quando egli cominci o sostenga un litigio.

Ora credo che la Camera debba essere messa in avvertenza riguardo ad un'impressione dalla quale credo derivino alcuni degli argomenti che si vogliono mettere in campo per sostenere la tassabilità, nel modo proposto dal progetto di legge, di queste associazioni mutue.

Molti confondono qui l'assicuratore coll'amministratore di queste società, e siccome vedono talvolta che nell'amministrazione di queste società vi hanno impieghi i quali possono anche dirsi lautamente retribuiti, si riconosce o si crede di riconoscere in ciò un vantaggio particolare dell'assicuratore, e quindi dice: chi la fa da signore paghi intanto un'imposta per que' suoi vantaggi.

Ma in ciò, prima di tutto, è d'uopo ritenere come cotesta imputazione non si possa tanto avventatamente fare a queste amministrazioni.

In coteste associazioni, o signori, si ha talvolta il fondo di parecchie centinaia di milioni ad amministrare. L'ufficio il quale deve amministrare un fondo simile deve prendere talvolta certe proporzioni che possono anche superare quelle di un Ministero, per servirmi di un esempio; e nessuno vi è che voglia dire convenga retribuire miseramente gli impiegati in così delicato ufficio per esporli poi a fare le cose meno convenientemente, ed a non avere esatto il concetto della grave responsabilità che essi incontrano, quando dirigono un cosiffatto stabilimento. Di poi si noti che, fossero anche veri quegli appunti, si farebbe ad ogni modo scontare dagli assicurati la colpa dell'amministrazione che la si vuole considerare comel'assicuratore; poichè io domando: questa tassa chi è che la paga, forse l'assicuratore? Mai no, la pagano gli assicurati che sono precisamente quelli che nella incontrastabile opinione di ciascuno meritano maggior riguardo.

Io ho udito dirsi che nelle antiche provincie questa tassa l'ha imposta la legge del 1855 e che finora questa legge funziona senza gravi inconvenienti; a quest'obbietto già rispose

l'onorevole Massarani; ma mi piace richiamare qui un fatto notevole.

Certe imposte, o signori, e questa io credo fosse del novero, certe imposte le quali venivano nello scorso decennio nelle antiche provincie a stabilirsi, avevano, o almeno si dichiarava che avevano un carattere temporario, che queste imposte dovevano cessare, quando fosse la nazione venuta ad uno stato più normale di cose, e sotto questa impressione si votavano senza troppa renitenza.

Io mi ricordo quante volte lo stesso onorevole conte Di Cavour venne dichiarando in Parlamento che si sottoponeva il paese a pesi gravi, ma eccezionali e temporari, onde, senza molto discutere in ordine alla giustizia di queste imposte, se ne votavano le leggi.

Ora però, trattandosi di fare leggi normali che debbono estendersi a tutta la nazione, non so perchè si vorrebbe mantenere una legge nella sua origine imposta per un'assoluta eccezionalità di cose, che alla regolare istituzione di un generale sistema d'imposte ripugnerebbe.

Non aggiungerò altro, ed avendo udito che l'onorevole Massarani si riserbava nella discussione sugli articoli di proporre emendamenti per concretare le osservazioni che egli avea posto innanzi nel suo acconcio discorso, quando codesti emendamenti verranno in discussione, mi riservo di sostenerli col mio voto, e, quando occorra, con altre considerazioni.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:
1° PER FACOLTARE LA BANCA NAZIONALE
ALLA FABBRICAZIONE DELLE MONETE; 2° PER
ISPESE PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI
LONDRA.

PRESIDENTE. Il ministro per l'agricoltura e commercio ha la parola.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare un progetto di legge per dare facoltà alla banca nazionale di assumere l'appalto della fabbricazione monetaria delle zecche dello Stato.

Presento similmente un progetto di legge per una spesa straordinaria di un milione di lire per l'esposizione internazionale di Londra nel 1862.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA TASSA SULLE
SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.

TREZZI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TREZZI. Dei diversi oratori i quali hanno parlato intorno a questo disegno di legge, nessuno, a mio credere, l'ha combattuto. In generale si è riconosciuto che la proposta debb'essere accolta con modificazioni che ciascuno avrà il diritto di proporre.

Infatti, se noi osserviamo quanto venne esposto dall'onorevole Castagnola, egli avrebbe toccato soltanto la parte che si riferisce alle assicurazioni marittime, in quanto che riteneva che il tassare le assicurazioni marittime sarebbe un